



Amare la [vita](#).

STATUTI

I. Disposizioni generali

ART. 1 NOME, FORMA GIURIDICA E SEDE

L'Associazione «PRO LIFE» è un'associazione ai sensi dell'Art. 60 ff. del CC (Codice Civile svizzero) con sede a Berna.

ART. 2 FINALITÀ

1. PRO LIFE sostiene tutti gli sforzi profusi per la protezione e il sostentamento della vita umana, in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale; inoltre, PRO LIFE sostiene tutte le azioni destinate a una gestione più solidale delle assicurazioni sociali sulla base del contratto generazionale, e si impegna altresì per migliorare la tutela delle donne incinte, della medicina palliativa (alleviamento del dolore) e dell'aiuto e delle cure reciproci in tutti i settori della Sanità.
 2. PRO LIFE si impegna per una gestione su misura delle famiglie e dei bambini dell'Assicurazione malattie e contro gli infortuni.
 3. PRO LIFE è un ente di assistenza senza scopo di lucro. PRO LIFE può assistere i propri membri, in particolare le donne incinte che si ritrovano, loro malgrado, in condizione di necessità, senza tuttavia che sussista alcun diritto.
 4. PRO LIFE offre consulenza a tutti coloro che si impegnano per la tutela della vita umana in tutte le sue fasi e che, in particolar modo, rifiutano l'aborto.
 5. PRO LIFE aiuta le persone **che rifiutano l'aborto** a ottenere un'assicurazione malattie senza finanziamento dell'aborto*, e può sottoscrivere contratti di collaborazione con le assicurazioni malattie.
 6. PRO LIFE si sforza di offrire soluzioni assicurative vantaggiose ai propri membri nell'ottica di un sostegno finanziario delle famiglie, e pertanto può concludere accordi di cooperazione con le diverse compagnie assicurative.
 7. PRO LIFE può partecipare ad organizzazioni o persone giuridiche con simili finalità.
-

ART. 3 ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

1. Può diventare socio di PRO LIFE qualsiasi persona fisica o giuridica che si dichiari espressamente d'accordo con le finalità di PRO LIFE e che notifichi il proprio accordo mediante dichiarazione scritta.
 2. Possono aderire anche i figli di soci o persone sotto il tutoraggio di un membro di PRO LIFE. Per poter usufruire dell'intervento di un'assicurazione malattie, i ragazzi a partire dai 15 anni di età devono rilasciare volontariamente una dichiarazione in conformità con il punto 1.
 3. I contributi sociali sono stabilite dal Comitato centrale.
-

ART. 4 REVOCA DELL'ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

L'adesione a PRO LIFE in qualità di socio si ritiene annullata mediante uscita, espulsione o decesso. Osservando un preavviso scritto di tre mesi, si può recedere in qualsiasi momento a fine giugno o fine dicembre, ma soltanto da un'assicurazione procurata da PRO LIFE. Qualora la condotta di un socio si rivelasse inappropriata e non fosse più possibile proseguire l'adesione a PRO LIFE, quest'ultima può decidere per l'espulsione, in seguito a una precedente udienza, nei seguenti casi: a) se l'istanza del socio non è stata compilata nel rispetto della verità; b) se la condotta del socio riprende le delibere degli organi della PRO LIFE o vi si oppone fortemente; c) in caso di grave offesa nei

* con rinuncia volontaria nell'assicurazione di base ed esclusione completa nell'assicurazione supplementare.

confronti degli Statuti. L'espulsione può avvenire anche senza l'obbligo di comunicazione delle motivazioni. La decisione definitiva in merito alle espulsioni spetta al Comitato Centrale. Con la revoca dell'adesione in qualità di socio decadono tutte le pretese nei confronti di PRO LIFE.

ART. 5 PATRIMONIO/RESPONSABILITÀ

PRO LIFE risponde dei debiti solo con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei singoli membri.

II. Organizzazione

ART. 6 ORGANI DI PRO LIFE

Gli organi sono l'Assemblea generale/Votazione assembleare, il Comitato centrale, l'Organo di controllo.

ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE/VOTAZIONE ASSEMBLEARE (VOTAZIONE SCRITTA, VOTO ELETTRONICO)

Assemblea generale

L'Assemblea generale avviene di regola una volta all'anno entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

Le istanze dei soci che devono essere esaminate dall'Assemblea generale devono pervenire al Comitato centrale entro il 30 aprile, presso la sede dell'associazione. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato centrale almeno tre settimane prima, mediante pubblicazione dell'ordine del giorno. Tutto ciò che viene sottoposto alla votazione assembleare è contrassegnato in modo particolare.

Il rendiconto di gestione, il conto annuale ed il rapporto dell'Organo di controllo vengono pubblicati entro tre settimane dal giorno dell'Assemblea. A partire da questo momento, è possibile consultare il conto annuale dettagliato presso la sede dell'associazione.

Votazione generale

Il Comitato centrale può sottoporre delle questioni alla votazione generale secondo l'elenco dell'ordine del giorno.

Tali questioni sono discusse dall'Assemblea generale e possono essere modificate in accordo con il Comitato centrale.

L'Assemblea generale può anche elaborare una controproposta.

Inoltre, può anche sottoporre nuovamente delle questioni alla votazione assembleare.

Se una questione all'ordine del giorno viene sottoposta alla votazione assembleare, allora le relative proposte di voto devono essere presentate al più tardi durante l'Assemblea generale.

La votazione generale ha luogo entro tre mesi dall'Assemblea generale. Il Comitato centrale mette a disposizione dei soci la documentazione necessaria per il voto e garantisce loro un termine di almeno sei settimane per il voto scritto; inoltre, è prevista anche una votazione elettronica (E-Voting). Alla documentazione per la votazione sono allegati ulteriori chiarimenti in merito.

Devono essere esposti gli argomenti per le controproposte dell'Assemblea generale e del Comitato centrale (da parte del Comitato centrale e dei soci in egual misura).

Il Comitato centrale nomina un ufficio elettorale che controlli e valuti la votazione generale.

A tale ufficio non può partecipare alcun membro del Comitato centrale, dell'agenzia dell'associazione o dell'Organo di controllo e, in caso di voto, neanche i candidati alle eventuali cariche.

I risultati elettorali e del voto sono resi pubblici dall'Ufficio Elettorale entro due mesi dalla scadenza del termine per la votazione.

Comunicazioni, notifiche

Le comunicazioni e la presentazione di documenti concernenti l'Assemblea generale o la votazione assembleare avvengono mediante il giornale dell'associazione PRO LIFE/Visages oppure, a discrezione del Comitato centrale,

tramite corrispondenza a ogni singola famiglia.

ART. 7A ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Le Assemblee generali straordinarie possono essere indette se lo richiedono almeno 500 soci o a discrezione del Comitato centrale.

Il richiedente di un'Assemblea generale straordinaria e la sua istanza vengono pubblicati, insieme alla motivazione, sul giornale dell'associazione PRO LIFE/Visages. Se un numero sufficiente di soci si presenta all'Ufficio elettorale per sostenere l'istanza, l'Assemblea generale straordinaria viene effettuata entro otto settimane.

Altrimenti si applicano le disposizioni dell'Assemblea generale ordinaria dell'Art. 7.

ART. 8 NUMERO LEGALE

Assemblea generale

L'Assemblea generale raggiunge il numero legale, quando viene indetta regolarmente.

Ha diritto di voto ogni socio che abbia compiuto il 15° anno di età, salvo diversamente stabilito da altre regole e disposizioni statutarie.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice (più Sì che No) dei voti. In caso di più istanze da votare contemporaneamente, le decisioni vengono prese con una maggioranza relativa (l'istanza che raccoglie più voti) dei voti. Se più candidati raggiungono la maggioranza semplice per ricevere il mandato, sono eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti.

Per decisioni relative a modifiche statutarie ed allo scioglimento è necessaria una maggioranza dei due/terzi di tutti i voti. Il voto può essere segreto se richiesto da almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto.

Inoltre il Comitato centrale stabilisce la procedura di voto.

Votazione generale

In caso di votazione generale, ogni membro ha diritto ad un voto scritto, a partire dai 15 anni di età, salvo diverse regole e disposizioni statutarie.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice (più Sì che No) dei voti scritti. In caso di più istanze da votare contemporaneamente, le decisioni vengono prese con una maggioranza relativa (l'istanza che raccoglie più voti) dei voti scritti. Se più candidati raggiungono la maggioranza semplice per ricevere il mandato, vengono eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti. Per le decisioni relative a modifiche statutarie e allo scioglimento, è necessaria una maggioranza dei due/terzi di tutti i voti scritti.

Inoltre, il Comitato centrale stabilisce la procedura di voto.

ART. 9 COMPETENZE

All'Assemblea generale competono le seguenti questioni, che devono essere valutate mediante Votazione generale:

1. Accettazione del rendiconto di gestione e del conto annuale
2. Accettazione del rapporto dell'Organo di controllo
3. Scelta della Presidenza, del Comitato centrale e dell'Organo di controllo
4. Approvazione della gestione del Comitato centrale
5. Modifiche degli statuti
6. Scioglimento di PRO LIFE
7. Gestione delle istanze presentate

ART. 10 IL COMITATO CENTRALE

Il Comitato centrale è composto da una Presidenza (una o due persone) e da un minimo di quattro a un massimo di nove altri soci. La Presidenza viene eletta dall'Assemblea generale, oppure viene costituita dal Comitato centrale stesso, e resta in carica per quattro anni.

Tutti i soci possono essere rieletti. I Distretti devono essere presi in considerazione in maniera adeguata. Il Comitato centrale può nominare delle Commissioni e affidare loro determinate questioni.

ART. 11 COMPETENZE DEL COMITATO CENTRALE

1. Determinazione della politica commerciale
 2. Scelta delle Commissioni
 3. Decreto e modifica di regolamenti
 4. Investimento del patrimonio
 5. Determinazione dell'indennizzo degli organi
 6. Ammissione di nuovi soci
 7. Determinazione dei contributi
 8. Tutte le altre mansioni che non siano di competenza di nessun altro organo
-

ART. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da due revisori o da una Società fiduciaria. L'Organo di controllo redige un rapporto scritto destinato all'Assemblea generale ed alla votazione assembleare.

ART. 13 LA SEGRETERIA, LE AGENZIE

La segreteria dirige gli affari correnti per quanto riguarda statuti, regolamenti, leggi e linee guida del Comitato centrale. Le agenzie possono essere istituite secondo le condizioni locali. I direttori delle agenzie vengono assunti dalla segreteria.

ART. 14 CONTABILITÀ

La contabilità deve essere gestita in modo tale da poter stabilire in qualsiasi momento lo stato patrimoniale, nonché la situazione delle attività e delle passività. I mezzi di PRO LIFE possono essere utilizzati per le finalità dell'Associazione anche in caso di scioglimento.

ART. 15 RAPPRESENTANZA

Il Comitato centrale rappresenta PRO LIFE nei confronti dell'esterno, indica le persone autorizzate al controllo del processo e determina le persone con diritto di firma e la forma della loro autorizzazione a firmare.

III. Disposizioni finali

ART. 16 Sull'utilizzo di un patrimonio eventualmente disponibile in caso di scioglimento dell'Associazione, occorre decidere passando per l'Assemblea generale e per una Votazione assembleare su richiesta del Comitato centrale.

ART. 17 Gli statuti sono stati approvati dall'Assemblea Costituente del 18.12.1989 ed entrano da subito in vigore. Modifiche sono state apportate il 17.09.1993, 09.08.1996, 07.10.2005, 30.06.2007, 24.09.2011 ed il 22.09.2023.

PRO LIFE Christian Schmid, Presidente
Björn Eisele, Presidente del Comitato finanziario e di revisione contabile

In caso di dubbio, vale il testo originale in tedesco.